

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
Regolamento (CEE) n. 1642/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1643/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 1644/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1990	5
* Regolamento (CEE) n. 1645/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1990	15
Regolamento (CEE) n. 1646/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie	17
Regolamento (CEE) n. 1647/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1385/90 e che porta a 1 000 000 di t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese	20
Regolamento (CEE) n. 1648/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare	22
Regolamento (CEE) n. 1649/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	23
* Regolamento (CEE) n. 1650/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2496/78 che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone	25

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 1651/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, relativo alle conseguenze della mancata fissazione della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari a destinazione della Repubblica democratica tedesca	27
Regolamento (CEE) n. 1652/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	28
Regolamento (CEE) n. 1653/90 della Commissione, del 19 giugno 1990, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

90/282/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Basse-Normandie (Francia)	34
---	-----------

90/283/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Languedoc-Roussillon (Francia)	36
--	-----------

90/284/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia)	38
--	-----------

90/285/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Alvernia (Francia)	40
--	-----------

90/286/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Rhône-Alpes (Francia)	42
---	-----------

90/287/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Midi-Pyrénées (Francia)	44
---	-----------

90/288/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore dei cantoni di Esch sur Alzette e di Capellen, interessati dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, nel Granducato del Lussemburgo	46
---	-----------

90/289/CEE :

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia di Liegi in Vallonia (Belgio)	48
---	-----------

Sommario (segue)

90/290/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Lussemburgo in Vallonia (Belgio) 50**

90/291/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Limburgo (Belgio) 52**

90/292/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone nel distretto (arrondissement) di Turnhout (Belgio) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 54**

90/293/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia dell'Hainaut in Vallonia (Belgio) 56**

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1485/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che determina i prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere ridotti a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990 (GU n. L 140 dell'1.6.1990) 58**
- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1492/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che riduce i prezzi di base e d'acquisto, per la campagna 1990/1991, delle pesche, delle nettarine e dei limoni in conseguenza del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e del superamento del limite d'intervento (GU n. L 140 dell'1.6.1990) 58**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1642/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	131,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	39,80	131,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	49,77	190,51 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	49,77	190,51 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	40,78	152,57
1001 90 99	40,78	152,57
1002 00 00	65,46	136,37 ⁽⁴⁾
1003 00 10	56,71	130,91
1003 00 90	56,71	130,91
1004 00 10	48,11	123,39
1004 00 90	48,11	123,39
1005 10 90	39,80	131,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	39,80	131,15 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	56,71	143,97 ⁽⁴⁾
1008 10 00	56,71	37,09
1008 20 00	56,71	105,69 ⁽⁴⁾
1008 30 00	56,71	5,14 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	56,71	5,14
1101 00 00	71,56	228,06
1102 10 00	106,11	205,38
1103 11 10	91,98	309,26
1103 11 90	75,71	244,73

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1643/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	3,73	3,73	3,73
1001 10 90	0	3,73	3,73	3,73
1001 90 91	0	1,98	1,98	0,47
1001 90 99	0	1,98	1,98	0,47
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,56	2,56	0,66

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	3,52	3,52	0,84	0,84
1107 10 19	0	2,63	2,63	0,63	0,63
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1644/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1990

recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3531/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4136/86 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1990 delle fiere commerciali, per le quali è attesa la partecipazione di taluni paesi terzi esportatori dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 4136/86; che dei contingenti supplementari sono stati attribuiti in occasione delle fiere precedenti con regolamenti della Commissione e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali;

considerando che è pertanto necessario aprire contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania;

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, istituito con regolamento (CEE) n. 4136/86,

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati con regolamento (CEE) n. 4136/86 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1990.

Articolo 2

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1990 nel paese terzo di cui sono originari per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1991.

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4136/86.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
1	5204 11 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Pakistan	tonnellate	82
	5204 19 00				Perù
	5205 11 00				
	5205 12 00				
	5205 13 00				
	5205 14 00				
	5205 15 10				
	5205 15 90				
	5205 21 00				
	5205 22 00				
	5205 23 00				
	5205 24 00				
	5205 25 10				
	5205 25 30				
	5205 25 90				
	5205 31 00				
	5205 32 00				
	5205 33 00				
	5205 34 00				
	5205 35 10				
	5205 35 90				
	5205 41 00				
	5205 42 00				
	5205 43 00				
	5205 44 00				
	5205 45 10				
	5205 45 30				
	5205 45 90				
	5206 11 00				
	5206 12 00				
	5206 13 00				
	5206 14 00				
	5206 15 10				
	5206 15 90				
	5206 21 00				
	5206 22 00				
	5206 23 00				
	5206 24 00				
	5206 25 10				
	5206 25 90				
	5206 31 00				
	5206 32 00				
	5206 33 00				
	5206 34 00				
	5206 35 10				
	5206 35 90				
	5206 41 00				
5206 42 00					
5206 43 00					
5206 44 00					
5206 45 10					
5206 45 90					
ex 5604 90 00					
2	5208 11 10	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Perù	tonnellate	74
	5208 11 90				
	5208 12 11				
	5208 12 13				
	5208 12 15				
	5208 12 19				
	5208 12 91				
	5208 12 93				
	5208 12 95				
	5208 12 99				
	5208 13 00				
	5208 19 00				

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
2 (seguito)	5208 21 10				
	5208 21 90				
	5208 22 11				
	5208 22 13				
	5208 22 15				
	5208 22 19				
	5208 22 91				
	5208 22 93				
	5208 22 95				
	5208 22 99				
	5208 23 00				
	5208 29 00				
	5208 31 00				
	5208 32 11				
	5208 32 13				
	5208 32 15				
	5208 32 19				
	5208 32 91				
	5208 32 93				
	5208 32 95				
	5208 32 99				
	5208 33 00				
	5208 39 00				
	5208 41 00				
	5208 42 00				
	5208 43 00				
	5208 49 00				
	5208 51 00				
	5208 52 10				
	5208 52 90				
	5208 53 00				
	5208 59 00				
	5209 11 00				
	5209 12 00				
	5209 19 00				
	5209 21 00				
	5209 22 00				
	5209 29 00				
	5209 31 00				
	5209 32 00				
	5209 39 00				
	5209 41 00				
	5209 42 00				
	5209 43 00				
	5209 49 10				
	5209 49 90				
	5209 51 00				
	5209 52 00				
	5209 59 00				
	5210 11 10				
	5210 11 90				
	5210 12 00				
5210 19 00					
5210 21 10					
5210 21 90					
5210 22 00					
5210 29 00					
5210 31 10					
5210 31 90					
5210 32 00					
5210 39 00					
5210 41 00					
5210 42 00					
5210 49 00					
5210 51 00					
5210 52 00					
5210 59 00					

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi	
2 (seguito)	5211 11 00					
	5211 12 00					
	5211 19 00					
	5211 21 00					
	5211 22 00					
	5211 29 00					
	5211 31 00					
	5211 32 00					
	5211 39 00					
	5211 41 00					
	5211 42 00					
	5211 43 00					
	5211 49 11					
	5211 49 19					
	5211 49 90					
	5211 51 00					
	5211 52 00					
	5211 59 00					
		5212 11 10				
		5212 11 90				
		5212 12 10				
		5212 12 90				
		5212 13 10				
		5212 13 90				
		5212 14 10				
		5212 14 90				
		5212 15 10				
		5212 15 90				
		5212 21 10				
		5212 21 90				
		5212 22 10				
		5212 22 90				
		5212 23 10				
		5212 23 90				
	5212 24 10					
	5212 24 90					
	5212 25 10					
	5212 25 90					
	ex 5811 00 00					
	ex 6308 00 00					
4	6105 10 00	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini) camiciole e articoli affini, a maglia	Bulgaria India Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Singapore Tailandia Cecoslovacchia	1 000 pezzi	89	
	6105 20 10				567	
	6105 20 90				411	
	6105 90 10				118	
	6109 10 00				281	
	6109 90 10				315	
	6109 90 30				175	
					604	
	6110 20 10				44	
	6110 30 10					
5	6101 10 90	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Bulgaria India Malaysia Pakistan Filippine Polonia Romania Singapore Tailandia Ungheria	1 000 pezzi	84	
	6101 20 90				315	
	6101 30 90				52	
					269	
	6102 10 90				211	
	6102 20 90				150	
	6102 30 90				75	
					91	
	6110 10 10				258	
	6110 10 31				54	
	6110 10 39					
	6110 10 91					
	6110 10 99					
	6110 20 91					
	6110 20 99					
	6110 30 91					
6110 30 99						

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
6	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Brasile India Indonesia Malaysia Filippine Polonia Romania Singapore Sri Lanka Tailandia Cecoslovacchia Ungheria	1 000 pezzi	73
	6203 41 90				148
	6203 42 31				164
	6203 42 33				115
	6203 42 35				167
	6203 42 90				125
	6203 43 19				150
	6203 43 90				87
	6203 49 19				145
	6203 49 50				234
	6204 61 10				80
	6204 62 31				80
	6204 62 33				
	6204 62 35				
6204 63 19					
6204 69 19					
7	6106 10 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Bulgaria India Indonesia Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia Cecoslovacchia Ungheria	1 000 pezzi	42
	6106 20 00				509
	6106 90 10				123
	6206 20 00				124
	6206 30 00				199
	6206 40 00				124
					103
					12
	80				
8	6205 10 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Bulgaria India Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Polonia Romania Singapore Sri Lanka Tailandia Cecoslovacchia	1 000 pezzi	156
	6205 20 00				323
	6205 30 00				273
					103
					198
					128
					66
					350
					112
					338
					126
	75				
9	5802 11 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	Brasile Pakistan	tonnellate	262
	5802 19 00				223
	6302 60 00				
10	6111 10 10	Guanti a maglia	Filippine Tailandia	1 000 paia	447
	6111 20 10				660
	6111 30 10				
	ex 6111 90 00				
	6116 10 10				
	6116 10 90				
	6116 91 00				
	6116 92 00				
	6116 93 00				
	6116 99 00				

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Polonia Romania Tailandia Ungheria	1 000 paia	65 100 500 458
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine	1 000 pezzi	566
14	6201 11 00 6201 12 10 ex 6201 12 90 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo) (della categoria 21)	Polonia	1 000 pezzi	32
15	6202 11 00 6202 12 10 ex 6202 12 90 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo) (della categoria 21)	India Filippine Polonia Romania Cecoslovacchia Ungheria	1 000 pezzi	155 53 51 85 61 71
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Polonia	1 000 pezzi	28
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Brasile India Pakistan Cecoslovacchia	tonnellate	153 367 137 30
21	ex 6201 12 90 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 90 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine Sri Lanka Tailandia	1 000 pezzi	357 300 557

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
22	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Malaysia Tailandia	tonnellate	351 98
	5508 10 19				
	5509 11 00				
	5509 12 00				
	5509 21 10				
	5509 21 90				
	5509 22 10				
	5509 22 90				
	5509 31 10				
	5509 31 90				
	5509 32 10				
	5509 32 90				
	5509 41 10				
	5509 41 90				
	5509 42 10				
	5509 42 90				
	5509 51 00				
	5509 52 10				
	5509 52 90				
	5509 53 00				
5509 59 00					
5509 61 10					
5509 61 90					
5509 62 00					
5509 69 00					
5509 91 10					
5509 91 90					
5509 92 00					
5509 99 00					
24	6107 21 00	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo	Polonia Tailandia	1 000 pezzi	80 127
	6107 22 00				
	6107 29 00				
	6107 91 00				
	6107 92 00				
	ex 6107 99 00	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza			
	6108 31 10				
	6108 31 90				
	6108 32 11				
	6108 32 19				
	6108 32 90				
	6108 39 00				
	6108 91 00				
	6108 92 00				
6108 99 10					
26	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India Filippine Polonia Romania Tailandia	1 000 pezzi	479 119 156 60 171
	6104 42 00				
	6104 43 00				
	6104 44 00				
	6204 41 00				
	6204 42 00				
	6204 43 00				
	6204 44 00				
27	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza.	India	1 000 pezzi	465
	6104 52 00				
	6104 53 00				
	6104 59 00				
	6204 51 00				
	6204 52 00				
	6204 53 00				
	6204 59 10				

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	India	1 000 pezzi	335
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	Filippine	1 000 pezzi	477
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	Brasile India	tonnellate	159 157
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine Romania Tailandia Cecoslovacchia	1 000 pezzi	359 65 87 35
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	Cecoslovacchia	tonnellate	50

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
117	5309 11 11	Tessuti di lino o di ramiè	Cecoslovacchia	tonnellate	32
	5309 11 19				
	5309 11 90				
	5309 19 10				
	5309 19 90				
	5309 21 10				
	5309 21 90				
	5309 29 10				
	5309 29 90				
	5311 00 10				
	5803 90 90				
	5905 00 31				
	5905 00 39				
118	6302 29 10	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	Cecoslovacchia	tonnellate	30
	6302 39 10				
	6302 29 30				
	6302 52 00				
	ex 6302 59 00				
	6302 92 00				
	ex 6302 99 00				

REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1990

recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4135/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3531/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4135/86 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari della Jugoslavia ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1990 delle fiere commerciali, per le quali la Jugoslavia dovrebbe partecipare con gli altri paesi terzi esportatori e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali;

considerando che è pertanto necessario aprire contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania;

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4135/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili « Jugoslavia », istituito con regolamento (CEE) n. 4135/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati

con regolamento (CEE) n. 4135/86 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1990.

Articolo 2

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1990 in Jugoslavia per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1991.

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4135/86.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Iugoslavia	1 000 pezzi	64
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	102
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Iugoslavia	1 000 pezzi	48

REGOLAMENTO (CEE) N. 1646/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1990

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento duro, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata ai paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e alle isole Canarie;

considerando che la finalità della misura giustifica la concessione di restituzioni solo per il frumento duro rispondente a determinati requisiti di qualità, che l'organismo competente deve accertare;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 ⁽⁵⁾; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il

termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.
2. La gara verte su frumento duro da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione ⁽⁶⁾.
3. La gara è aperta fino al 30 maggio 1991. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 279/75, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 21 giugno 1990.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 ammonta a 12 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro esportato corrisponde almeno alla qualità definita all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione ⁽²⁾, salve le seguenti deroghe:

- percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 14 % al massimo,
- chicchi spezzati: 8 % al massimo,
- chicchi germinati: 5 % al massimo,
- peso specifico: 76 kg/hl,
- tempo di caduta (Hagberg): 180 almeno.

A tal fine, l'organismo competente fa eseguire un'analisi della merce caricata ad un ente o ad una società riconosciuti. Le spese di analisi e di campionamento sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Qualora la qualità non sia conforme a quella prevista al paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 50 ECU/t.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

*ALLEGATO***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie**

[Regolamento (CEE) n. 1646/90]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1		
2		
3		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1647/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1385/90 e che porta a 1 000 000 di t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1389/90 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che con una comunicazione in data 14 giugno 1990 ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 000 000 di t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1385/90;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1385/90 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 000 di t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1385/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 31.

*ALLEGATO**• ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	60 000
Châlons-sur-Marne	220 000
Dijon	5 000
Lille	75 000
Lyon	43 000
Nantes	20 000
Orléans	280 000
Paris	80 000
Poitiers	75 000
Rouen	120 000
Toulouse	22 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 1648/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1990
recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di olio di colza raffinato a
titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1507/90 ⁽³⁾, la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 200 t di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura per quanto riguarda l'allegato I, e chiudere pertanto la gara per questo allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1507/90 la gara è chiusa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 37.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1649/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1990****che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 715/90 validi per le importazioni da realizzare nel terzo trimestre 1990, sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC	Belgique Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark dkr/100 kg	Deutschland DM/100 kg	Ελλάδα Δραχ/100 χγρ	España Pta/100 kg	France FF/100 kg	Ireland £ Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Nederland Fl./100 kg	United Kingdom £/100 kg
0102 90 10	5 397,1	998,14	261,68	21 801,39	17 557,29	877,62	97,678	195 789	294,84	88,509
0102 90 31	5 397,1	998,14	261,68	21 801,39	17 557,29	877,62	97,678	195 789	294,84	88,509
0102 90 33	5 397,1	998,14	261,68	21 801,39	17 557,29	877,62	97,678	195 789	294,84	88,509
0102 90 35	5 397,1	998,14	261,68	21 801,39	17 557,29	877,62	97,678	195 789	294,84	88,509
0102 90 37	5 397,1	998,14	261,68	21 801,39	17 557,29	877,62	97,678	195 789	294,84	88,509
0201 10 10	10 254,6	1 896,46	497,18	41 422,59	33 358,73	1 667,48	185,588	371 998	560,20	168,166
0201 10 90	10 254,6	1 896,46	497,18	41 422,59	33 358,73	1 667,48	185,588	371 998	560,20	168,166
0201 20 21	10 254,6	1 896,46	497,18	41 422,59	33 358,73	1 667,48	185,588	371 998	560,20	168,166
0201 20 29	10 254,6	1 896,46	497,18	41 422,59	33 358,73	1 667,48	185,588	371 998	560,20	168,166
0201 20 31	8 203,7	1 517,17	397,75	33 137,96	26 686,97	1 333,98	148,470	297 598	448,16	134,533
0201 20 39	8 203,7	1 517,17	397,75	33 137,96	26 686,97	1 333,98	148,470	297 598	448,16	134,533
0201 20 51	12 305,5	2 275,75	596,62	49 707,13	40 030,52	2 000,97	222,706	446 398	672,24	201,800
0201 20 59	12 305,5	2 275,75	596,62	49 707,13	40 030,52	2 000,97	222,706	446 398	672,24	201,800
0201 20 90	15 381,9	2 844,68	745,77	66 964,59	48 664,63	2 501,21	278,382	557 997	840,29	255,823
0201 30 00	17 594,6	3 253,91	833,06	73 469,48	56 554,92	2 861,03	318,430	638 269	961,17	290,311
0201 30 00	17 594,6	3 253,91	833,06	73 469,48	56 554,92	2 861,03	318,430	638 269	961,17	290,311
0202 10 00	8 568,4	1 584,61	415,42	34 239,18	27 979,14	1 393,28	155,071	310 829	468,08	140,239
0202 20 10	8 568,4	1 584,61	415,42	34 239,18	27 979,14	1 393,28	155,071	310 829	468,08	140,239
0202 20 30	6 854,7	1 267,69	332,34	27 391,28	22 382,25	1 114,62	124,056	248 662	374,46	112,190
0202 20 50	10 710,5	1 980,77	519,28	42 799,02	34 973,95	1 741,60	193,838	388 535	585,10	175,298
0202 20 90	12 852,5	2 376,92	623,14	55 653,74	40 747,09	2 089,93	232,607	466 243	702,12	213,538
0202 30 10	10 710,5	1 980,77	519,28	42 799,02	34 973,95	1 741,60	193,838	388 535	585,10	175,298
0202 30 50	10 710,5	1 980,77	519,28	42 799,02	34 973,95	1 741,60	193,838	388 535	585,10	175,298
0202 30 90	14 737,6	2 725,53	714,53	61 776,34	47 303,79	2 396,44	266,721	534 623	805,10	243,345
0206 10 95	17 594,6	3 253,91	833,06	73 469,48	56 554,92	2 861,03	318,430	638 269	961,17	290,311
0206 29 91	14 737,6	2 725,53	714,53	61 776,34	47 303,79	2 396,44	266,721	534 623	805,10	243,345
0210 20 10	15 381,9	2 844,68	745,77	66 964,59	48 664,63	2 501,21	278,382	557 997	840,29	255,823
0210 20 90	17 594,6	3 253,91	833,06	75 031,34	56 110,86	2 861,03	318,430	638 269	961,17	291,467
0210 90 41	17 594,6	3 253,91	833,06	75 031,34	56 110,86	2 861,03	318,430	638 269	961,17	291,467
0210 90 90	17 594,6	3 253,91	833,06	75 031,34	56 110,86	2 861,03	318,430	638 269	961,17	291,467
1602 50 10	17 594,6	3 253,91	833,06	75 031,34	56 110,86	2 861,03	318,430	638 269	961,17	291,467
1602 90 61	17 594,6	3 253,91	833,06	79 753,19	54 768,36	2 861,03	318,430	638 269	961,17	294,961

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.

NB: Die KN-Code sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

NB: The GN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 modifié.

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.

NB: GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n° 2658/87 alterado.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1650/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2496/78 che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 14/84⁽⁴⁾, all'atto dell'entrata all'ammasso, sui formaggi è apposto a fuoco un marchio specifico di ammasso; che tale tecnica di marchiatura non è più rispondente alle esigenze del mercato; che si ravvisa pertanto la necessità di prevedere una semplice marchiatura dei formaggi;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento fissa l'importo dell'aiuto; che occorre modificare tale importo per tener conto dell'andamento della situazione del mercato del Provolone;

considerando che l'articolo 5 dello stesso regolamento stabilisce le disposizioni di controllo relative alle partite di formaggio vincolate da un contratto di ammasso privato; che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2496/78 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), i termini « a fuoco » sono soppressi.

2) All'articolo 4, paragrafo 2, l'importo « 2,9 ecu » è sostituito da « 2,56 ecu ».

3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 »

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per ciascun contratto.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati siano ammissibili all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica materiale del peso e della natura dei prodotti a la loro identificazione. Queste verifiche materiali devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 13.

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si accertino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene

esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti di ammasso che sono stati conclusi a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1651/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1990****relativo alle conseguenze della mancata fissazione della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari a destinazione della Repubblica democratica tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1504/90 della Commissione, del 1° giugno 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, è stato deciso di non fissare la restituzione per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca; che appare giustificato non prendere in considerazione la mancata fissazione della restituzione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa in caso di esportazione verso altre destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mancata fissazione di restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 a destinazione della Repubblica democratica tedesca, il cui tasso è inferiore al tasso più basso fissato per le altre destinazioni, non è presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3665/87, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 2 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1652/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 28 maggio 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁴⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 28 maggio 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 28 maggio 1990, l'importo del premio è fissato a 55,468 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 28 maggio 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 giugno 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	26,070	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	55,468	0
0204 21 00	55,468	0
0204 50 11		0
0204 22 10	38,828	
0204 22 30	61,015	
0204 22 50	72,108	
0204 22 90	72,108	
0204 23 00	100,952	
0204 30 00	41,601	
0204 41 00	41,601	
0204 42 10	29,121	
0204 42 30	45,761	
0204 42 50	54,081	
0204 42 90	54,081	
0204 43 00	75,714	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	72,108	
0210 90 19	100,952	
1602 90 71 :		
— non disossate	72,108	
— disossate	100,952	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1653/90 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1990****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1483/90 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1576/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1483/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1483/90 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 86.⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1990, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	30,00
	05	30,00
	06	23,00
	07	25,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	30,00
	05	30,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	80,00
1101 00 00 120	01	80,00
1101 00 00 130	01	73,00
1101 00 00 150	01	70,00
1101 00 00 170	01	68,00
1101 00 00 180	01	64,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	80,00
1102 10 00 200	01	80,00
1102 10 00 300	01	80,00
1102 10 00 500	01	80,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	171,00
1103 11 10 200	01	161,00
1103 11 10 500	01	144,00
1103 11 10 900	01	136,00
1103 11 90 100	01	80,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Marocco,
- 07 Algeria

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Basse-Normandie (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/282/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e

quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 28 aprile 1989, il governo francese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Basse-Normandie, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e della Banca europea per gli investimenti (BEI) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in conformità del proprio statuto;

(¹) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(²) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(³) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Basse-Normandie (Francia) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1ª linea: potenziare le attrattive della zona in questione,
 - 2ª linea: promuovere la creazione e lo sviluppo delle imprese,
 - 3ª linea: valorizzare il potenziale turistico;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare (programmi operativi);
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, per un importo di 35,93 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	7,5
FSE	2,5
Totale dei Fondi strutturali	10

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 17,69 milioni di ecu per il settore pubblico e 8,24 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Languedoc-Roussillon (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/283/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;considerando che, in data 21 aprile 1989, il governo francese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Languedoc-Roussillon, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Languedoc-Roussillon (Francia) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1^a linea: promuovere la creazione e lo sviluppo delle imprese,
 - 2^a linea: potenziare le attrattive della zona in questione,
 - 3^a linea: valorizzare il potenziale turistico;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi FESR e FSE;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 42,3 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finan-

ziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	9,964
FSE	1,036
Totale dei Fondi strutturali	11

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 16 milioni di ecu per il settore pubblico e 15,3 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito. A titolo indicativo, i prestiti della CECA possono ammontare a 8,5 milioni di ecu.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/284/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 26 maggio 1989, il governo francese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di

intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

(¹) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(²) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(³) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1^a linea: promuovere la creazione e lo sviluppo delle imprese,
 - 2^a linea: potenziare le attrattive della zona in questione,
 - 3^a linea: valorizzare il potenziale turistico ed ambientale della regione;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi FESR e FSE;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 44,9 milioni di ecu sull'in-

tero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	10,71
FSE	2,79
Totale dei Fondi strutturali	13,5

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 27,8 milioni di ecu per il settore pubblico e 3,6 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Alvernia (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/285/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 8 maggio 1989, il governo francese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di

intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Alvernia (Francia) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1ª linea: potenziare le attrattive dei bacini d'occupazione,
 - 2ª linea: intervenire a livello della competitività delle imprese e della creazione di posti di lavoro,
 - 3ª linea: valorizzare il potenziale turistico;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare (programmi operativi);
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 42 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finan-

ziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	9,6
FSE	2,4
Totale dei Fondi strutturali	12,0

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 20 milioni di ecu per il settore pubblico e 10 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Rhône-Alpes (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/286/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 8 maggio 1989, il governo francese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Rhône-Alpes, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Rhône-Alpes (Francia) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1ª linea: promuovere la creazione e lo sviluppo delle imprese,
 - 2ª linea: potenziare le attrattive della zona in questione,
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi FESR e FSE;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, per un importo di 57,324 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

(in milioni di ecu)

FESR	15,142
FSE	3,858
Totale dei Fondi strutturali	19

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 26,505 milioni di ecu per il settore pubblico e 11,819 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito. A titolo indicativo, i prestiti della CECA possono ammontare a 21,5 milioni di ecu.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Midi-Pyrénées (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 6 giugno 1989, il governo francese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella regione Midi-Pyrénées, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella regione Midi-Pyrénées (Francia) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1^a linea: potenziare la creazione e lo sviluppo delle imprese,
 - 2^a linea: potenziare le attrattive della zona in questione,
 - 3^a linea: valorizzare il potenziale turistico;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi FESR e FSE;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 63 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finan-

ziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	19,1
FSE	3,1
Totale dei Fondi strutturali	22,2

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 27,9 milioni di ecu per il settore pubblico e 12,9 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito. A titolo indicativo, i prestiti della CECA possono ammontare a 5,5 milioni di ecu.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore dei cantoni di Esch sur Alzette e di Capellen, interessati dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, nel Granducato del Lussemburgo

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/288/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 1° agosto 1989, il governo lussemburghese ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo ai cantoni di Esch sur Alzette e di Capellen nel Granducato del Lussemburgo, che fanno parte delle zone dell'obiettivo n. 2, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di

intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in base alle dotazioni previsionali di prestito indicate nella presente decisione e in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore dei cantoni di Esch sur Alzette e di Capellen nel Granducato del Lussemburgo, che rientrano tra le zone dell'obiettivo n. 2, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1ª linea: migliorare le condizioni di sviluppo delle PMI,
 - 2ª linea: ambiente;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 70 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

(in milioni di ecu)

FESR	7
FSE	—
Totale dei Fondi strutturali	7
Altri strumenti di sovvenzione	—
Totale delle sovvenzioni	7

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 14 milioni di ecu per il settore pubblico e 49 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia di Liegi in Vallonia (Belgio)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 12 giugno 1989, il governo belga ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia di Liegi, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in base alle dotazioni previsionali di prestito indicate nella presente decisione e in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella provincia di Liegi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1ª linea: migliorare le condizioni di sviluppo delle PMI,
 - 2ª linea: promuovere l'innovazione tecnologica,
 - 3ª linea: potenziare le attrattive e le risorse ambientali della zona in questione,
 - 4ª linea: valorizzare il potenziale turistico,
 - 5ª linea: promuovere i trasporti e lo sviluppo economico;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 82,3 milioni di ecu sull'in-

tero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	25,4
FSE	1,6
Totale dei Fondi strutturali	27

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 37 milioni di ecu per il settore pubblico e 19 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Lussemburgo in Vallonia (Belgio)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/290/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 12 giugno 1989, il governo belga ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Lussemburgo, il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in base alle dotazioni previsionali di prestito indicate nella presente decisione e in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Lussemburgo (Belgio) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1ª linea: promuovere lo sviluppo delle PMI,
 - 2ª linea: tecnologia-formazione-ricerca,
 - 3ª linea: attrattiva e ambiente;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 139 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finan-

ziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	30,1
FSE	0,9
Totale dei Fondi strutturali	31

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 32 milioni di ecu per il settore pubblico e 76 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Limburgo (Belgio)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/291/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 4 aprile 1989, il governo belga ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone nella provincia del Limburgo (Belgio) il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella provincia del Limburgo (Belgio) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- espansione, diversificazione e rinnovamento industriali,
 - ulteriore sviluppo della ricerca scientifica applicata,
 - promozione e miglioramento delle potenzialità turistiche,
 - risanamento degli insediamenti aziendali e miglioramento delle strutture socio-economiche;
- b) uno schema delle forme d'intervento da attivare, principalmente nell'ambito di programmi operativi;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, per un importo di 126,91 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria

prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	33
FSE	23
<hr/>	
Totale dei Fondi strutturali	56
Altri strumenti erogatori	—
<hr/>	
Totale sovvenzioni	56

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 68,21 milioni di ecu per il settore pubblico e 2,7 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone nel distretto (arrondissement) di Turnhout (Belgio) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/292/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 4 aprile 1989, il governo belga ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone nel distretto (arrondissement) di Turnhout (Belgio) il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di detti quadri di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicati nella presente decisione e in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone nel distretto (arrondissement) di Turnhout (Belgio) interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- espansione, diversificazione e rinnovamento industriali,
 - promozione e miglioramento delle potenzialità turistiche,
 - sviluppo della ricerca scientifica applicata,
 - ulteriore sviluppo delle aree industriali e miglioramento della situazione ambientale;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare (programmi operativi);
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, nonché dei programmi nazionali pluriennali già esistenti, per un importo di 59,86 milioni di ecu sull'intero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a

titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	17
FSE	7
<hr/>	
Totale dei Fondi strutturali	24
Altri strumenti erogatori	—
<hr/>	
Totale sovvenzioni	24

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 35,70 milioni di ecu per il settore pubblico e 0,16 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a favore delle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia dell'Hainaut in Vallonia (Belgio)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(90/293/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione stabilisce, sulla base dei programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: le linee prioritarie d'intervento, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con la precisazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata di tali interventi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽²⁾, precisa al titolo III, all'articolo 8 e seguenti le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, in data 12 giugno 1989, il governo belga ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone dell'obiettivo n. 2 nella provincia dell'Hainaut (Belgio) il cui elenco è stato deciso dalla Commissione con decisione 89/288/CEE⁽³⁾, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro contiene la descrizione delle linee prioritarie di

intervento, nonché alcune indicazioni sui contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) previsti per la realizzazione del programma;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che anche la BEI ha partecipato all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno, conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro in base alle dotazioni previsionali di prestito indicate nella presente decisione e in conformità del proprio statuto;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che al finanziamento del quadro in parola contribuiscano altri strumenti comunitari di prestito, ciascuno secondo le disposizioni specifiche cui è soggetto;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata sotto forma di dichiarazione di intenti allo Stato membro;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi ai contributi dei Fondi strutturali per gli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno vengono stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione adotta le iniziative in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 nella provincia dell'Hainaut (Belgio) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.

La Commissione dichiara di voler contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate che esso comporta e conformemente alle regole ed agli orientamenti propri dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) le linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta:
- 1ª linea: migliorare le condizioni di sviluppo delle PMI;
 - 2ª linea: promuovere l'innovazione tecnologica;
 - 3ª linea: valorizzare le attrattive e le risorse ambientali della regione;
 - 4ª linea: promuovere i trasporti e lo sviluppo economico;
- b) un prospetto delle forme d'intervento da attuare sotto forma di programmi operativi;
- c) un programma indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1989 che indichi il costo complessivo delle linee prioritarie stabilite per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, alle quali si aggiungono le iniziative nazionali pluriennali esistenti, per un importo di 74,3 milioni di ecu sull'in-

tero periodo, e che precisi inoltre la dotazione finanziaria prevista a titolo di contributo della Comunità, ripartita nella maniera seguente:

<i>(in milioni di ecu)</i>	
FESR	20,5
FSE	1,5
Totale dei Fondi strutturali	22

Il fabbisogno finanziario nazionale che ne risulta, pari a circa 30 milioni di ecu per il settore pubblico e 22 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti di prestito.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1485/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che determina i prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere ridotti a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 140 del 1° giugno 1990)

Pagina 95, allegato, tabella «Pere», Prezzo d'acquisto, colonna «EUR-10», novembre:

anziché: «14,97»,

leggi: «13,97».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1492/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, che riduce i prezzi di base e d'acquisto, per la campagna 1990/1991, delle pesche, delle nettarine e dei limoni in conseguenza del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e del superamento del limite d'intervento

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 140 del 1° giugno 1990)

Pagina 111, allegato, tabella «Nettarine», prima colonna:

anziché: «Luglio-settembre»,

leggi: «Luglio-agosto».
